

□ Interrogazione n. 817

presentata in data 29 maggio 2012

a iniziativa del Consigliere Massi

“Interrogazione n. 637/2012 - richiesta chiarimenti”

a risposta Scritta

Considerato:

che la risposta all'interrogazione n. 637/2012, a risposta scritta, riguardante la modifica della l.r. 13/2004 concernente il conferimento alle Comunità Montane delle funzioni di vigilanza sugli organismi che gestiscono usi civici e domini collettivi, si osserva: alla lettera c) l'articolo 7 comma 3 della l.r. 13/2004 non sembra concorde con la legge 4 dicembre 1993, n. 491, “Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali” che interviene anche a disciplinare i Commissari agli usi civici, tanto che l'articolo 5 di tale legge recita “ le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di Grazia e Giustizia”, alle Regioni non sono state delegate, né trasferite competenze di tale Ministero, conseguentemente anche la lettera d) della risposta, non sembra in linea con la legge 491/1993;

che il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” all' articolo 142 (aree tutelate per legge) sono espressamente enumerati al punto h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici, di conseguenza sono ricomprese le Comunanze agrarie;

che la legge sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) che ha mantenuto l'art. 84 del t.u. n. 383 del 1934 dove, al 2° comma, rinvia «per quanto concerne i terreni soggetti ad usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia». I demani civici e le proprietà collettive in genere continuano dunque ad essere soggette alle leggi speciali anche nel sistema della legge n. 142/1990;

che la legge regionale n.13/2004 con la quale la Regione ha delegato le sue competenze amministrative sulle Comunanze agrarie, alle Comunità montane o ai Comuni, non è esplicativa sulle competenze ancora in capo al Ministero di Grazia e Giustizia (ministero non toccato dalla riforma istituzionale), che sono, in rispetto alla normativa sopra citata, in capo alle Comunanze agrarie e al prefetto competente per territorio;

che la legge 17 aprile 1957, n. 78 riafferma con l'articolo 64, 3° co., il r.d. n. 332 del 1928. Tale norma stabilisce che l'amministrazione separata frazionale gestisce i beni frazionali a norma della legge comunale e provinciale con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del sindaco del comune che ne può rivedere i conti. Molti comuni marchigiani, che gestiscono direttamente i beni di uso civico, non stanno ottemperando alla legge 17 aprile 1957, n. 78 che stabilisce l'obbligo dell'amministrazione frazionale separata;

Evidenziato che “il tema di fondo” rimane quello dell'esistenza e del riconoscimento giuridico di una forma di proprietà che non è né pubblica, né privata, con la presenza di un organo come il Commissario per la liquidazione degli usi civici, che assume funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali. Un ulteriore elemento di complessità è dato anche dal forte intreccio della materia degli usi civici con la disciplina civilistica, che non può essere oggetto di disciplina regionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

1) quali interventi intenda intraprendere nella diatriba (arrivata ai tribunali) tra i comuni, le comunità montane (delegate con l.r. 13/2004 alle funzioni di competenza regionale in materia di usi civici), e le Comunanze agrarie, - rimarcando altresì la specificità, di Enti pubblici, delle Comunanze agrarie, - sulle quali la Regione ha solo competenza amministrativa relativamente all'autorizzazione alla sdemanializzazione e alla

mutazione di destinazione d'uso dei terreni, - alla luce anche della sentenza della Cassazione civ. Sev. Unite n. 12244 del 19.08.2002, già allegata all'interrogazione n. 637/2012 -;

2) quali conseguenze potrebbero avere quei comuni marchigiani che non attuano i bilanci con contabilità separata come stabilito dalla legge 17 aprile 1957, n. 78.